



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 05/11/2013

Prot. 300/A/8323/13/144/5/20/3



210965

Spett.le SER.COM a.r.l.
Via 54 Martiri, 145
81041 BELLONA (CE)

per quanto compete:

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare
Piazza dell'Indipendenza, 6
00185 ROMA

Al Garante della Privacy
Dipartimento realtà economiche e produttive
Piazza Montecitorio, 246
00186 ROMA

OGGETTO: Parere di legittimità fornitura di beni e servizi erogati a favore degli
Enti pubblici.

Con nota n. 326/13 del 27.05.2013, inviata anche agli Uffici cui la presenta
è diretta per competenza, codesta Azienda ha posto un'articolata serie di quesiti
riguardanti la gestione degli apparecchi utilizzati per accertare il superamento dei
limiti di velocità e più in generale le violazioni alla disciplina della circolazione
stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Non è prassi di questa Direzione entrare nel merito di aspetti così minuziosi quali sono, in gran parte, quelli posti da codesta Società, soprattutto quando essi investono le attribuzioni anche di altri Uffici. Nondimeno, per le tematiche di propria competenza, si osserva in generale quanto segue.

L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella relativa al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del C.d.S., per cui, costituendo servizio di polizia stradale, non può essere delegata a terzi, pena la nullità degli accertamenti.

Ne consegue che le apparecchiature utilizzate a tale scopo devono essere gestite direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale elencati dall'art. 12 C.d.S. ⁽¹⁾.

Le singole apparecchiature possono essere di proprietà, prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà (con contratti che possono prevedere anche gli interventi di manutenzione), acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti pubblici o Enti Proprietari o Concessionari delle Strade, sulla base di convenzioni o accordi all'uopo stipulati. In ogni caso è necessario che esse siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale.

Tutte le attività che costituiscono fasi essenziali dell'accertamento non possono essere affidate a privati (es. la convalida delle immagini). Possono essere affidate a terzi, sempre che siano svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività puramente manuali e complementari (es. sostituzione e rimozione dei supporti contenenti immagini, assistenza da parte di un tecnico operatore durante le attività di rilevamento, senza che quest'ultimo concorra nell'attività di accertamento).

Inoltre, è consentito affidare a soggetti privati mere attività di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, quali: l'elaborazione informatica dei dati delle violazioni senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione ed all'accertamento che rimane di esclusiva competenza dei soggetti di cui all'art. 12

⁽¹⁾ Le disposizioni di cui all'art. 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione C.d.S. sebbene si riferiscano alle sole apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità si ritiene debbano applicarsi anche alle apparecchiature per l'accertamento di tutte le violazioni in materia di circolazione stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

del C.d.S.; la stampa ed imbustamento dei processi verbali di contestazione; l'attività di data entry relativamente ai dati attinenti le singole fasi che concorrono alla corretta gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio (es. esiti notifiche, pagamenti, ricorsi, comunicazioni varie, ecc...).

Per quanto riguarda la fase di sviluppo dei fotogrammi impressionati, è opportuno che le operazioni eventualmente demandate ad un laboratorio privato siano eseguite sotto il diretto controllo e supervisione dell'organo di polizia stradale, al fine di garantire la legittimità dell'operazione e l'obbligo di gestione diretta prevista dal citato art. 345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.. Tale disposizione è comunque soddisfatta anche mediante la sola diretta consegna e ritiro, da parte dell'operatore di polizia stradale, delle pellicole impressionate presso il laboratorio fotografico avente già la qualifica di "incaricato del trattamento dati", senza che sia necessario il presidio durante le fasi di sviluppo delle pellicole stesse.

Il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario del servizio di locazione dell'apparecchio, e dei relativi servizi correlati alla manutenzione, deve esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al solo costo delle apparecchiature e quindi al tempo di utilizzo delle stesse, sia esso giornaliero o mensile, e non alla quantità e/o qualità delle sanzioni eventualmente accertate e/o riscosse.

Per quanto riguarda, infine, la sottoscrizione dei verbali di accertamento, si ribadisce che il verbale di norma deve essere sottoscritto dall'agente che ha effettuato l'accertamento. È consentita la sottoscrizione da parte di qualsiasi altro soggetto che faccia parte dello stesso Ufficio o Comando, abilitato all'espletamento delle funzioni di polizia stradale, con l'espresso richiamo al ruolo che egli ha avuto nel processo di accertamento dell'illecito. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, il verbale è comunque esistente anche in mancanza di sottoscrizione autografa dei verbalizzanti, purché sia possibile attribuire l'atto in maniera sicura a chi ne è l'autore ⁽²⁾.

⁽²⁾ Cfr. : Cassazione Civile, Sezione I, n. 9394 del 24 settembre 1997; Cassazione Civile, Sezione I, n. 9441 del 12 luglio 2001.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Sui verbali redatti con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ⁽³⁾.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Bisogno

⁽³⁾ Cfr.: art. 3 Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Cassazione Civile, Sezione I, 21 marzo 2005, n. 6065.